



COMUNE DI SETTIMO SAN PIETRO
PROVINCIA DI CAGLIARI

**REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO
E DELLE COMMISSIONI CONSILIARI**

Allegato alla deliberazione di C.C. n. 45 del 13/12/2011

TITOLO I - PRINCIPI GENERALI	4
Art. 1 - Finalità	4
Art. 2- La sede delle adunanze	4
TITOLO II - ORGANIZZAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE	4
Capo I - Il Consiglio comunale	4
Art. 3- Consiglio comunale	4
Art. 4 - Presidenza del Consiglio comunale	4
Art. 5 - Decadenza e dimissioni dalla carica di Consigliere comunale	5
Capo II - Gruppi Consiliari.....	6
Art. 6 - Gruppi Consiliari	6
Art. 7 - Presa d’atto del Consiglio	6
Art. 8 - Conferenza dei Capigruppo	6
Capo III - Commissioni Consiliari	6
Art. 9 - Commissioni permanenti	6
Art. 10 - Istituzione e composizione	7
Art. 11 - Commissioni temporanee	8
Art. 12 - Commissioni d’indagine	8
Art. 13 - Commissioni di studio	9
Art. 14 - Insediamento	9
Art. 15 - Convocazione	9
Art. 16 - Funzionamento – Decisioni	9
Art. 17 - Partecipazione.....	10
Art. 18 - Segreteria – Verbalizzazione	10
Art. 19 - Indagini conoscitive.....	10
Art. 20 - Sedute delle Commissioni	10
TITOLO III - FUNZIONAMENTO DEL CONSIGLIO COMUNALE.....	10
Art. 21 - Prima seduta del Consiglio	10
Art. 22 - Sessioni	10
Art. 23 - Avviso di convocazione.....	11
Art. 24 - Assessori non Consiglieri e Revisori dei Conti	11
Art. 25 - Validità della seduta.....	11
Art. 26 - Seduta di prima convocazione	12
Art. 27 - Seduta di seconda convocazione.....	12
Art. 28 - Ordine del giorno	13
Art. 29 - Ordine durante le sedute	13
Art. 30 - Sanzioni disciplinari	13
Art. 31 - Comportamento del pubblico	13
Art. 32 - Sedute – Adempimenti preliminari.....	14
Art. 33 - Svolgimento interventi.....	14
Art. 34 - Durata interventi	14
Art. 35 - Questioni pregiudiziali e sospensive	15

Art. 36 - Fatto personale.....	15
Art. 37 - Udienze conoscitive.....	15
Art. 38 - Obblighi di astensione	16
Art. 39 - Dichiarazione di voto.....	16
Art. 40 - Sistemi di votazione.....	16
Art. 41 - Irregolarità nella votazione	16
Art. 42 - Deliberazioni immediatamente esecutive	17
Art. 43 - Verbalizzazione riunioni.....	17
Art. 44 - Revoca e modifica deliberazioni	17
TITOLO IV – DIRITTI E PREROGATIVE DEI CONSIGLIERI.....	18
Art. 45 - Diritto all’informazione dei Consiglieri	18
Art. 46 - Interrogazioni.....	18
Art. 47 - Svolgimento delle interrogazioni.....	18
Art. 48 - Mozioni.....	19
Art. 49 - Emendamenti alle mozioni	19
Art. 50 - Ordini del giorno.....	19
Art. 51 - Votazione delle mozioni	19
TITOLO V DISPOSIZIONI FINALI.....	20
Art. 52 - Verifica sull'attuazione del Regolamento	20
Art. 53 - Entrata in vigore.....	20

TITOLO I - PRINCIPI GENERALI

Art. 1 - Finalità

1. Il Consiglio comunale, ai sensi dell'art. 38.3 del T.U. 267/2000 è dotato di autonomia funzionale e organizzativa.
2. Il Regolamento per il funzionamento del Consiglio comunale di Settimo San Pietro, disciplina la costituzione e l'attività dell'organo collegiale consiliare nel rispetto dello Statuto, (approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 47 del 22 Novembre 2001.
3. Quando nel corso delle adunanze si presentano situazioni che non sono disciplinate dalla legge, dallo Statuto e dal presente Regolamento, la decisione è adottata dal Presidente, ispirandosi ai principi generali dei predetti ordinamenti, sentito il parere del Segretario comunale.

Art. 2- La sede delle adunanze

1. Le adunanze del Consiglio si tengono presso la sede comunale o in altro adeguato locale del Comune.
2. Uno spazio apposito è riservato al pubblico, assicurando allo stesso la possibilità di seguire, nel miglior modo, i lavori del Consiglio.
3. Il Presidente può stabilire che l'adunanza del Consiglio si tenga eccezionalmente in luogo diverso dalla sede comunale.
4. In occasione delle riunioni del Consiglio vengono esposte all'esterno degli edifici, ove si tengono, la bandiera della Repubblica italiana e quella dell'Unione Europea. Sono fatte salve le ulteriori disposizioni emanate sulla base della legge 5 febbraio 1998, n. 22, concernente disposizioni generali sull'uso della bandiera italiana ed europea.

TITOLO II - ORGANIZZAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Capo I - Il Consiglio comunale

Art. 3 Consiglio Comunale

1. Il Consiglio comunale dura in carica per un periodo di cinque anni. E' composto dal Sindaco, che svolge le funzioni di Presidente delle adunanze e da un numero di Consiglieri stabilito per legge.
2. I Consiglieri comunali esercitano le loro funzioni ed acquistano i diritti e le prerogative inerenti alla carica dal momento della proclamazione degli eletti ovvero, in caso di surrogazione, dalla data in cui il Consiglio adotta la prescritta deliberazione.
3. Il Consiglio dura in carica sino all'elezione del nuovo, limitandosi, dopo la pubblicazione del decreto di indizione dei comizi elettorali, ad adottare gli atti urgenti e improrogabili.

Art. 4 - Presidenza del Consiglio comunale

1. Il Sindaco è il Presidente delle adunanze del Consiglio comunale.

2. Il Presidente rappresenta il Consiglio comunale, ed esercita tutte le attribuzioni a lui affidate dalle leggi dello Stato, dallo Statuto del Comune di Settimo San Pietro e dal presente Regolamento.

In particolare:

- a. rappresenta il Consiglio comunale;
- b. decide sulla ricevibilità dei documenti presentati per l'esame del Consiglio;
- c. convoca e fissa le date delle riunioni del Consiglio, presiede la seduta e ne dirige i lavori;
- d. decide sull'ammissibilità delle questioni pregiudiziali e delle eccezioni procedurali salvo che non intenda promuovere sulle stesse la decisione del Consiglio;
- e. esercita poteri di polizia nel corso dello svolgimento delle sedute consiliari;
- f. convoca e presiede la conferenza dei Capigruppo;
- g. insedia le Commissioni consiliari e vigila sul loro funzionamento;
- h. assicura adeguata e preventiva informazione ai gruppi consiliari ed ai singoli Consiglieri sulle questioni sottoposte al Consiglio;
- i. esercita ogni altra funzione demandatagli dallo Statuto o dai regolamenti dell'ente.
- j. esercita le sue funzioni con imparzialità, nel rispetto delle prerogative del Consiglio e dei diritti dei singoli Consiglieri.

3. In caso di assenza o impedimento del Sindaco, il Consiglio è presieduto dal Vicesindaco.

4. In caso di impedimento permanente, rimozione, decadenza o decesso del Sindaco, la Giunta decade e si procede allo scioglimento del Consiglio. Il Consiglio e la Giunta rimangono in carica sino alla elezione del nuovo Consiglio e del nuovo Sindaco. Sino alle predette elezioni le funzioni del Sindaco sono assunte dal Vicesindaco.

5. Quando anche il Vicesindaco è temporaneamente assente o impedito, esercita le funzioni del Presidente l'Assessore delegato.

6. Il Sindaco deve dare comunicazione al Consiglio delle deleghe rilasciate al Vicesindaco ed agli Assessori.

Art. 5 - Decadenza e dimissioni dalla carica di Consigliere comunale

1. Il Consigliere comunale decade dalla carica quando si accerti l'esistenza nei suoi confronti di cause di ineleggibilità o di incompatibilità.

2. Le modalità per la contestazione delle relative condizioni e la procedura da seguire per dichiarare la decadenza sono disciplinate dal capo II del T.U. 267/2000.

3. Il Consigliere comunale decade altresì dalla carica quando, senza giustificati motivi, non interviene ad un numero pari a 3 sedute consecutive in convocazione straordinaria.

4. Sono considerate assenze giustificate:

malattia;

partecipazioni ad attività istituzionali fuori dalle sedi comunali;

motivi di lavoro (debitamente giustificati);

gravi motivi familiari (malattie/lutti).

5. Il Consigliere ha l'onere di presentare presso la Segreteria comunale la giustificazione della propria assenza, entro e non oltre 5 giorni dalla seduta del Consiglio in cui è risultato assente.

6. Le dimissioni dalla carica di Consigliere comunale, indirizzate al Consiglio, devono essere assunte immediatamente al protocollo dell'ente nell'ordine temporale di presentazione. Esse sono irrevocabili, non necessitano di presa d'atto e sono immediatamente efficaci. Il Consiglio, entro e non oltre dieci giorni, deve procedere alla surrogazione dei Consiglieri dimissionari, con

separate deliberazioni, seguendo l'ordine di presentazione delle dimissioni quale risulta dal protocollo. Non si fa luogo alla surroga qualora, ricorrendone i presupposti, si debba procedere allo scioglimento del Consiglio a norma dell'articolo 141 del T.U. 267/2000.

Capo II - Gruppi Consiliari

Art. 6 - Gruppi Consiliari

1. I Gruppi consiliari sono costituiti dai Consiglieri eletti nella medesima lista.
2. Il Consigliere che intenda appartenere ad un Gruppo diverso da quello della lista in cui è stato eletto, deve darne comunicazione scritta al Presidente e al Segretario comunale, nei cinque giorni successivi alla prima seduta del Consiglio, allegando la dichiarazione scritta di accettazione da parte del nuovo Gruppo.
3. I Consiglieri che subentrano ad altri, per qualsiasi causa cessati dalla carica, debbono far pervenire per iscritto la dichiarazione di appartenenza al Presidente e al Segretario comunale entro cinque giorni successivi dalla data della deliberazione di surroga.
4. Ciascun Gruppo deve essere costituito da almeno due Consiglieri eletti nella medesima lista; nel caso però che una lista abbia avuto eletto un solo Consigliere, allo stesso è riconosciuto il diritto di costituirsi in Gruppo.
5. I singoli Gruppi devono comunicare per iscritto al Presidente e al Segretario comunale, nei dieci giorni successivi alla prima seduta del Consiglio, il nome del proprio Capogruppo. Nelle more della comunicazione, assume la qualità di Capogruppo il Consigliere che ha riportato, nella sua lista, il maggior numero di voti.
6. Può essere costituito un Gruppo misto composto da Consiglieri appartenenti a liste che abbiano avuto un solo candidato eletto e/o da Consiglieri provenienti da altri Gruppi.

Art. 7 - Presa d'atto del Consiglio

1. Il Consiglio, nella prima seduta utile, prende atto dell'avvenuta costituzione dei Gruppi consiliari, della designazione dei Capigruppo e di ogni successiva variazione.

Art. 8 - Conferenza dei Capigruppo

2. La conferenza dei Capigruppo è convocata dal Presidente che la presiede, ogni qualvolta lo ritenga utile, anche su determinazione della Giunta o a richiesta di uno o più Capigruppo. E' sempre convocata per la programmazione e per la predisposizione del calendario dei lavori del Consiglio comunale.

Capo III - Commissioni Consiliari

Art. 9 - Commissioni permanenti

1. Le Commissioni permanenti costituiscono articolazioni del Consiglio comunale ed esercitano le loro funzioni concorrendo ai compiti d'indirizzo e di controllo politico-amministrativo allo stesso attribuiti, mediante la valutazione preliminare degli atti di programmazione e pianificazione operativa e finanziaria. Possono essere incaricate dal Consiglio di effettuare indagini conoscitive relative al funzionamento dei servizi, all'attuazione dei programmi, progetti ed interventi, istituzioni ed altri organismi dipendenti dal Comune.

2. Le Commissioni provvedono all'esame preliminare degli atti di competenza del Consiglio, alle stesse rimessi dal Presidente o rinviati dal Consiglio.
3. Gli argomenti da sottoporre al Consiglio comunale debbono essere corredati dal preventivo parere della Commissione competente in materia tutte le volte che questa ritenga opportuno formularlo ed adottarlo con formale votazione. Le Commissioni, ove riterranno opportuno, possono convocare i funzionari e, ove si renda necessario, potranno effettuare sopralluoghi in uffici, stabilimenti e strutture del Comune o quant'altro si renda utile per una puntuale conoscenza delle problematiche in discussione.
4. Il Sindaco, la Giunta o i singoli Assessori riferiscono alle Commissioni a loro richiesta, su tutti gli affari che riguardano l'attività della Civica amministrazione.
5. Ciascun Assessore dovrà riferire almeno una volta all'anno, alla Commissione consiliare permanente competente, sull'attività e sui programmi operativi dell'assessorato. Il Presidente della Commissione trasmetterà a tutti i Consiglieri copia della relazione e del verbale di discussione.
6. Le Commissioni presentano al Consiglio le determinazioni adottate sugli argomenti sottoposti al loro esame.

Art. 10 - Istituzione e composizione

1. Sono istituite le seguenti Commissioni consiliari permanenti:
 - 1 ^ **C.C.P.** – Commissione di Controllo e Garanzia. Ad essa sono riservate:

L'attività in materia di tutela e garanzia delle prerogative del Consiglio e dei singoli suoi componenti, anche in relazione ai rapporti dell'Assemblea con l'Esecutivo e, al controllo e verifica periodica dell'attuazione, da parte della Giunta, dei suoi indirizzi programmatici.
 - 2 ^ **C.C.P.** – Ad essa sono riservati:

Affari generali ed istituzionali, personale;
Programmazione, finanze e bilancio;
Attività produttive;
Lavoro, occupazione e formazione professionale;
Sviluppo e turismo.
 - 3 ^ **C.C.P.** – Ad essa sono riservati:

Programmazione urbanistica;
Ambiente, patrimonio comunale;
Lavori pubblici e servizi tecnologici;
Associazionismo e volontariato;
Protezione civile, vigilanza.
 - 4 ^ **C.C.P.** – Ad essa sono riservati:

Interventi culturali e sociali;
Pubblica istruzione;
Assistenza e sicurezza sociale;
Sport, spettacoli e tempo libero;
Politiche giovanili
Pari opportunità,
Igiene e sanità;
2. Il numero dei componenti è pari a Sei (di cui due di minoranza).

3. La designazione dei Consiglieri appartenenti alla maggioranza consiliare è fatta dalla maggioranza, quella dei Consiglieri appartenenti alla minoranza consiliare è fatta dalla minoranza. Con le stesse modalità si procede anche alla sostituzione dei componenti.
4. L'elezione dei componenti designati avviene con votazione palese.
5. In caso di mancata designazione del/dei componente/i da eleggere o in caso di accordo non raggiunto all'interno della maggioranza o all'interno della minoranza, sono eletti con votazione segreta i componenti che conseguono il maggior numero di voti.

Art. 11 - Commissioni temporanee

1. Il Presidente, sentita la conferenza dei Capigruppo, può assegnare alla Commissione in sede redigente l'elaborazione di un Regolamento o di un atto amministrativo generale, con discussione e approvazione dei singoli articoli, restando riservata al Consiglio la votazione finale con le sole dichiarazioni di voto.
2. I Consiglieri entro i successivi dieci giorni dall'approvazione del testo, possono far pervenire alla Commissione le proposte di emendamento. Esse vengono discusse dalla Commissione, che ne dà conto nella relazione introduttiva.
3. L'esame in Commissione si chiude con la trasmissione al Presidente del testo definitivo della proposta, corredato dalla relazione introduttiva e dall'indicazione del Consigliere incaricato di svolgere la relazione in Consiglio.
4. Prima della votazione finale in Consiglio, un terzo dei Consiglieri può proporre che si proceda alla discussione e alla votazione di ulteriori emendamenti. Se la proposta è approvata con la maggioranza assoluta del Consiglio, il Presidente può rinviare il punto dell'ordine del giorno e fissa il termine entro il quale gli emendamenti devono essere presentati.
5. La composizione delle Commissioni temporanee e la designazione dei Consiglieri avvengono con le stesse modalità dell'articolo precedente.

Art. 12 - Commissioni d'indagine

1. Il Consiglio comunale può deliberare, a maggioranza assoluta dei Consiglieri assegnati, di costituire Commissioni d'indagine, per accertare la regolarità e correttezza di determinate attività amministrative comunali, e effettuare accertamenti su fatti, provvedimenti e comportamenti tenuti dai componenti degli organi elettivi, dai responsabili degli uffici e servizi, dai rappresentanti del Comune in altri organismi.
2. Il Consiglio comunale, preso atto della relazione della Commissione, adotta i provvedimenti conseguenti se di sua competenza o, in caso diverso, esprime alla Giunta i propri orientamenti in merito alle deliberazioni che essa dovrà adottare entro un termine prestabilito.
3. La costituzione può essere proposta da almeno un quarto dei componenti il Consiglio comunale.
4. La Commissione è costituita da sei Consiglieri di cui due di minoranza.
5. La delibera del Consiglio indica inoltre i compiti specifici demandati alla Commissione e le modalità di svolgimento di essi, con particolare riferimento alle esigenze di tutela della riservatezza e di protezione dei dati personali.
6. Le riunioni della Commissione d'indagine si svolgono a porte chiuse.
7. Al fine di acquisire tutti gli elementi di conoscenza necessari per l'espletamento dell'incarico ricevuto, la Commissione può effettuare l'audizione di membri del Consiglio e della Giunta, del Revisore, del Segretario comunale, dei responsabili degli uffici e servizi e di qualsiasi dipendente, dei rappresentanti del Comune in altri enti ed organismi. Gli stessi invitati alle audizioni non possono rifiutarsi. La convocazione e le risultanze dell'audizione restano riservate

fino alla presentazione al Consiglio della relazione della Commissione. Fino a quel momento i componenti della Commissione ed i soggetti uditi sono vincolati al segreto d'ufficio.

8. Alla Commissione vanno fissati i termini di conclusione dei lavori

Art. 13 - Commissioni di studio

1. Il Consiglio comunale può istituire Commissioni con l'incarico di studiare piani e programmi di rilevanza straordinaria, compresi fra le competenze allo stesso attribuite dalle leggi e dallo Statuto, provvedendo per tale specifico fine ad assicurare alle stesse il supporto dei dipendenti comunali e di esperti esterni, con riconosciuta competenza nelle materie da trattare. Con la deliberazione d'incarico sono stabilite le modalità e la durata dello stesso e, in via definitiva, le competenze richieste ai membri esterni.
2. Il Presidente della Commissione, riferisce periodicamente al Consiglio sullo stato dei lavori e gli sottopone, alla conclusione dell'incarico, la relazione e gli atti che costituiscono lo studio effettuato.

Art. 14 - Insediamento

1. La seduta per l'insediamento delle Commissioni deve tenersi entro quindici giorni dalla data della relativa costituzione. Per l'occasione è convocata e presieduta dal Presidente del Consiglio.
2. Ogni Commissione nella sua prima adunanza, elegge il Presidente, il Vicepresidente e nomina il Segretario.
3. La Presidenza delle Commissioni è riservata a un rappresentante della maggioranza, la vice presidenza a un rappresentante della minoranza.
4. La Commissione di controllo e di garanzia è presieduta da un rappresentante delle minoranze, la vice presidenza è per un rappresentante della maggioranza.
5. In caso di cessazione di un componente delle Commissioni, il Consiglio comunale provvede alla sua sostituzione, nella prima seduta utile.
6. Le Commissioni durano in carica fino alla elezione del nuovo Consiglio comunale.

Art. 15 - Convocazione

1. La convocazione è disposta dal Presidente mediante avvisi scritti, da recapitare, con ogni mezzo idoneo ad attestarne il ricevimento, preferibilmente mediante Posta Elettronica Certificata, al domicilio di ogni singolo Consigliere. La sospensione e prosecuzione dei lavori delle Commissioni, sono comunicate verbalmente. L'aggiornamento a data successiva, è comunicato ai Consiglieri assenti con lo stesso mezzo della prima convocazione.
2. Il Presidente convoca la Commissione, ne formula l'ordine del giorno e presiede le relative adunanze.
3. Il Vicepresidente collabora con il Presidente nella direzione della Commissione e lo sostituisce in caso di assenza o di impedimento. In caso di assenza o di impedimento di entrambi non possono tenersi riunioni della Commissione.
4. La convocazione e l'ordine del giorno sono partecipati al Sindaco e all'Assessore competente per materia.

Art. 16 - Funzionamento – Decisioni

1. Per la validità della seduta è richiesta la presenza di almeno tre dei componenti la Commissione.

2. Le decisioni della Commissione sono valide allorché vengano adottate a maggioranza dei voti dei presenti.

Art. 17 - Partecipazione

1. Il Sindaco, gli Assessori, i Consiglieri ed i Responsabili degli uffici e dei servizi possono partecipare ai lavori della Commissione con diritto di parola e di proposta, senza diritto di voto.

Art. 18 - Segreteria – Verbalizzazione

1. Delle sedute delle Commissioni consiliari sono redatti, a cura del Segretario della Commissione, i verbali sotto forma di resoconto sommario. I verbali sono sottoscritti dal Presidente e dal Segretario della Commissione, e copia degli stessi è trasmessa al Presidente del Consiglio ed inserita nel fascicolo delle proposte deliberative cui si riferiscono.

Art. 19 - Indagini conoscitive

1. Le Commissioni possono disporre indagini conoscitive sugli argomenti sottoposti al loro esame. A tale scopo possono procedere all'audizione del Segretario comunale, Responsabili degli uffici e dei servizi e componenti degli Uffici comunali. Hanno inoltre facoltà di chiedere l'esibizione di atti e documenti.

Art. 20 - Sedute delle Commissioni

1. Le sedute delle Commissioni sono di norma pubbliche, salvo che, con motivata decisione è diversamente stabilito.
2. La seduta non può mai essere pubblica quando si tratti di argomenti riguardanti delle persone.

TITOLO III - FUNZIONAMENTO DEL CONSIGLIO COMUNALE

Art. 21 - Prima seduta del Consiglio

1. La prima seduta del Consiglio comunale dopo le elezioni è convocata dal Sindaco nel termine perentorio di 10 giorni dalla proclamazione degli eletti, deve tenersi entro 10 giorni dalla data di convocazione ed è presieduta dal Sindaco.
2. Prima di deliberare su qualsiasi altro oggetto, l'assemblea procede alla convalida dei Consiglieri eletti.
3. La seduta prosegue con il giuramento del Sindaco e con la trattazione degli altri eventuali argomenti iscritti all'ordine del giorno.

Art. 22 - Sessioni

1. Il Consiglio è convocato in sessione ordinaria per l'approvazione del Bilancio di Previsione e del Rendiconto Finanziario e ogni qualvolta il Presidente lo ritenga necessario.
2. Può essere riunito in sessione straordinaria o straordinaria urgente quando il Sindaco ritiene sussistano le condizioni di impellenza o improrogabilità.

Art. 23 - Avviso di convocazione

1. La convocazione è disposta dal Presidente mediante avvisi scritti, da recapitare con ogni mezzo idoneo ad attestarne il ricevimento, preferibilmente mediante Posta Elettronica Certificata, al domicilio dei Consiglieri e degli Assessori non Consiglieri, tramite il messo comunale. La sospensione e prosecuzione dei lavori sono comunicate verbalmente. L'aggiornamento a data successiva, è comunicato agli assenti con lo stesso mezzo della prima convocazione.
2. L'avviso deve indicare il giorno e l'ora dell'adunanza, e la sede dove la stessa sarà tenuta, nonché l'elenco degli argomenti da trattarsi. L'avviso di convocazione precisa se si tratta di prima o di seconda convocazione e se l'adunanza ha carattere ordinario o straordinario e di eventuale urgenza.
3. L'avviso è altresì comunicato al Revisore dei Conti.
4. I Consiglieri e gli Assessori non Consiglieri che risiedono fuori comune devono comunicare al Segretario comunale il loro recapito o domicilio nel territorio del comune presso il quale verranno trasmessi gli avvisi di convocazione.
5. La consegna degli avvisi deve risultare da dichiarazione del messo comunale.
6. L'avviso deve essere consegnato:
 - a. per le sessioni ordinarie, almeno cinque giorni prima della riunione;
 - b. per le sessioni straordinarie, almeno tre giorni prima della riunione;
 - c. per le convocazioni d'urgenza, almeno ventiquattro ore prima della riunione. In tal caso, però, l'esame di parte degli argomenti può essere differito al primo giorno utile qualora ne faccia richiesta la maggioranza dei Consiglieri presenti.
7. L'elenco degli argomenti da trattarsi in ciascuna sessione del Consiglio deve, sotto la responsabilità del Segretario comunale, essere pubblicato all'Albo pretorio almeno il giorno precedente a quello fissato per l'adunanza. L'avviso può essere anche pubblicato nel sito web del Comune.

Art. 24 - Assessori non Consiglieri e Revisore dei Conti

1. L'Assessore non Consigliere partecipa alle adunanze del Consiglio comunale con funzioni di relazione e diritto d'intervento, ma senza diritto di voto.
2. La sua partecipazione alle adunanze del Consiglio comunale non è computata ai fini della determinazione delle presenze necessarie per la legalità della seduta e delle maggioranze nelle votazioni.
3. Il Revisore dei Conti può essere invitato dal Presidente ad intervenire alle sedute del Consiglio per relazionare o dare informazioni ai Consiglieri.
4. Il Revisore, di norma, deve essere presente alle riunioni del Consiglio nelle sessioni del Bilancio e ogni qualvolta si discute di variazioni o assestamento di bilancio.

Art. 25 - Validità della seduta

1. Il Consiglio non può deliberare sugli argomenti iscritti all'ordine del giorno se non è presente almeno la metà dei Consiglieri assegnati al Comune. Alla seduta di seconda convocazione, che dovrà tenersi in altro giorno e, comunque, almeno 24 ore dopo quella andata deserta, le deliberazioni sono valide purché intervenga almeno un terzo dei componenti.
2. I Consiglieri che dichiarano di astenersi dal voto si computano nel numero necessario a rendere legale l'adunanza, ma non nel numero dei votanti.

Art. 26 - Seduta di prima convocazione

1. Le sedute del Consiglio sono pubbliche, fatta eccezione per gli argomenti riguardanti le qualità, le attitudini e la moralità delle persone.
2. Nel caso in cui sia trascorsa un'ora dall'orario indicato nell'avviso di convocazione, e sia constatata la mancanza del numero dei Consiglieri necessario per validamente deliberare, il Presidente ne fa prendere atto a verbale e dichiara deserta l'adunanza.
3. Verificato il numero legale, i Consiglieri che entrano o che si assentano dall'adunanza dopo l'appello, sono tenuti a darne avviso al Segretario comunale il quale, nell'ipotesi che i presenti siano in numero inferiore a quello prescritto per la validità della riunione, avverte il Presidente in modo da richiamare in aula i Consiglieri momentaneamente assentatisi e, se ne ravvisa la necessità, può disporre la ripetizione dell'appello. Nel caso che dall'appello risulti che il numero dei Consiglieri è inferiore a quello necessario, il Presidente dispone la sospensione temporanea dell'adunanza, a sua discrezione da 5 a 15 minuti, dopo la quale viene effettuato un nuovo appello dei presenti. Ove dallo stesso risulti che il numero dei presenti è ancora inferiore a quello prescritto per la validità dell'adunanza, questa viene dichiarata deserta per gli argomenti a quel momento rimasti da trattare. Di ciò viene preso atto a verbale, indicando il numero dei Consiglieri presenti al momento della chiusura della riunione.
4. I Consiglieri che escono dall'aula prima di una votazione non si computano nel numero necessario a rendere legale l'adunanza.

Art. 27 - Seduta di seconda convocazione

1. E' seduta di seconda convocazione quella che segue ad una precedente riunione andata deserta per mancanza del numero legale, ovvero che, dichiarata regolarmente aperta è stata interrotta per essere venuto a mancare il numero legale. Non è seduta di seconda convocazione quella che segue ad una regolare di prima convocazione che sia stata aggiornata ad altra data.
2. L'avviso per la seduta di seconda convocazione, quando la data non risulti indicata nell'avviso della prima convocazione, deve essere recapitato ai Consiglieri comunali nei termini e nei modi di cui al precedente art. 23.
3. Quando però l'avviso per la prima convocazione indichi anche il giorno della seconda convocazione, l'avviso per quest'ultima, nel caso si renda necessario, è rinnovato soltanto ai Consiglieri non intervenuti o che risultassero assenti al momento in cui la seduta di prima convocazione viene sciolta per essere venuto a mancare il numero legale.
4. Gli aggiornamenti delle sedute sono disposti dal Consiglio su proposta del Presidente. Di essi è dato formale avviso ai soli Consiglieri assenti, nei termini e nei modi di cui al precedente art. 23.
5. Nelle adunanze di seconda convocazione non possono essere discussi e deliberati, se non vi sia la partecipazione di almeno la metà dei Consiglieri assegnati al Comune, i seguenti atti:
 - a. la costituzione di istituzioni e di aziende speciali;
 - b. lo Statuto delle aziende speciali
 - c. la partecipazione a società di capitali;
 - d. l'assunzione diretta di pubblici servizi;
 - e. la disciplina generale delle tariffe per la fruizione di beni e di servizi;
 - f. i bilanci annuali e pluriennali e la relazione previsionale;
 - g. i programmi di opere pubbliche;
 - h. il conto consuntivo;

- i. i regolamenti;
- j. l'istituzione e l'ordinamento dei tributi;
- k. il Piano Urbanistico comunale ed eventuali Varianti;

Art. 28 - Ordine del giorno

1. L'iniziativa delle proposte da sottoporre al Consiglio spetta al Sindaco. Un quinto dei Consiglieri assegnati può chiedere l'inserimento di proprie proposte all'O.d.G.
2. Il Consiglio può discutere e deliberare esclusivamente sugli argomenti iscritti all'ordine del giorno.
3. La inversione di questi, su proposta del Presidente o a richiesta di un Gruppo consiliare, è disposta con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

Art. 29 - Ordine durante le sedute

1. Nella discussione degli argomenti i Consiglieri comunali hanno il più ampio diritto di esprimere apprezzamenti, critiche, rilievi e censure che devono riguardare atteggiamenti, opinioni o comportamenti politico-amministrativi.
2. Al Presidente spetta il mantenimento dell'ordine durante le sedute.
3. In caso di eccessiva animosità in aula, il Presidente può sospendere la discussione o, se lo ritiene opportuno, sciogliere la seduta.
4. Le forze dell'ordine non possono intervenire se non per decisione del Presidente, e solo dopo che sia stata sospesa o tolta la seduta.
5. Durante lo svolgimento delle sedute, è vietato far squillare i telefonini cellulari. Chi ha necessità di usare il telefono si allontana dall'aula.

Art. 30 - Sanzioni disciplinari

1. Nessun Consigliere può intervenire nel dibattito se prima non abbia chiesto ed ottenuto la parola dal Presidente.
2. Se un Consigliere o un Assessore turba, con il suo comportamento, la discussione e l'ordine della seduta ovvero pronunzia parole sconvenienti, il Presidente lo richiama formalmente e può disporre l'iscrizione a verbale del richiamo. Il Consigliere richiamato può fornire spiegazioni al Consiglio alla fine della seduta. In conseguenza di ciò il Presidente può disporre, a suo insindacabile giudizio, la revoca del richiamo.
3. Nell'ipotesi di un ulteriore formale richiamo nel corso della medesima seduta, il Presidente può allontanare dall'aula il Consigliere per tutto il tempo della seduta.

Art. 31 - Comportamento del pubblico

1. Il pubblico è ammesso ad assistere alle sedute del Consiglio occupando i settori destinati allo scopo e, senza esplicita autorizzazione del Presidente, non può accedere agli spazi della sala riservata ai Consiglieri. Deve tenere un comportamento corretto ed astenersi da commenti di approvazione o disapprovazione delle opinioni espresse dai Consiglieri o delle decisioni adottate dal Consiglio.

2. Durante lo svolgimento delle sedute, nella sala dell'adunanza è vietato far squillare i telefonini cellulari. Chi ha necessità di usare il telefono si allontana dall'aula.
3. Il Presidente può disporre l'espulsione dall'aula di chi in qualche modo ostacoli il regolare svolgimento dei lavori.

Art. 32 - Sedute – Adempimenti preliminari

1. Il Presidente, in apertura di seduta informa l'Assemblea su tutto ciò che ritenga utile e necessario o che, in qualche modo, possa riguardare l'Amministrazione.
2. Designa tre Scrutatori con il compito di assisterlo nelle votazioni e nell'accertamento dei relativi risultati.
3. Concede la parola ai Consiglieri per eventuali comunicazioni o interrogazioni.
4. Prima dell'inizio della discussione degli argomenti posti all'ordine del giorno, il Presidente o ciascun Gruppo consiliare può chiedere l'inversione dell'ordine del giorno oppure il rinvio della discussione di uno o più argomenti.
5. Sulle richieste di inversione e di rinvio decide il Consiglio comunale con apposita votazione, previo eventuale intervento di un Consigliere a favore e di uno contro nei limiti di tre minuti di tempo per l'esposizione.

Art. 33 - Svolgimento interventi

1. I Consiglieri si iscrivono a parlare per poter discutere sui singoli argomenti iscritti all'ordine del giorno.
2. I Consiglieri che intendono fare dichiarazioni o richieste su argomenti non all'ordine del giorno, debbono essere autorizzati dal Presidente e possono parlare per non più di tre minuti.
3. Il Presidente concede la parola secondo l'ordine delle richieste di intervento, salva la sua facoltà di alternare, per quanto possibile, gli oratori appartenenti a Gruppi diversi.
4. I Consiglieri iscritti a parlare, che non si trovino in aula al momento del proprio turno, decadono dalla facoltà di intervenire.
5. I Consiglieri possono intervenire solo una volta sullo stesso argomento, eccetto che per dichiarazioni di voto, per fatto personale, per richiami al Regolamento e allo Statuto.
6. Il Presidente, a sua discrezione, può concedere brevi repliche.
7. Su ciascun argomento i singoli Consiglieri hanno diritto di intervenire, e possono presentare per iscritto emendamenti, anche, alle proposte inserite nell'O.d.G..
8. I provvedimenti per i quali siano stati approvati emendamenti o modifiche vengono votati nel testo definitivo, risultante dallo schema originario con le modifiche successivamente approvate, qualora, non si renda necessaria l'acquisizione di nuovo parere tecnico o contabile, a seguito delle modifiche apportate.

Art. 34 - Durata interventi

1. Il Sindaco e l'Assessore delegato per materia hanno sette minuti di tempo per illustrare la proposta di delibera.
2. Nella trattazione dello stesso argomento ciascun Capogruppo o il Consigliere dallo stesso incaricato di intervenire per il Gruppo può parlare per due volte, la prima per non più di sette minuti la seconda per non più di tre minuti, per esprimere la dichiarazione di voto del Gruppo consiliare.

3. Gli altri Consiglieri possono intervenire nella stessa discussione una sola volta, per non più di cinque minuti ciascuno.
4. Il Presidente può intervenire in qualsiasi momento della discussione per non più di cinque minuti. L'Assessore delegato per materia può intervenire solo a chiusura della discussione per non più di cinque minuti.
5. Quando il Consigliere supera il termine assegnato per l'intervento, il Presidente può togliergli la parola, dopo averlo invitato due volte a concludere.
6. Il Presidente richiama il Consigliere che si discosta dall'argomento in discussione e lo invita ad astenersi; può, a suo insindacabile giudizio, togliergli la parola, se quello, pur due volte invitato, persiste nel suo atteggiamento.
7. Gli interventi non possono essere interrotti o rimandati per la continuazione da una seduta all'altra.

Art. 35 - Questioni pregiudiziali e sospensive

1. Il Consigliere, prima che abbia inizio la discussione su un argomento all'ordine del giorno, può porre la questione pregiudiziale per ottenere che quell'argomento non si discuta, o la questione sospensiva per ottenere che la discussione venga rinviata.
2. Le questioni pregiudiziali o sospensive possono essere poste dal Consigliere precisandone i motivi.
3. La questione sospensiva può essere posta anche nel corso della discussione.
4. Gli interventi che illustrano questioni pregiudiziali e questioni sospensive non possono eccedere i cinque minuti.
5. Dopo il proponente, sulle questioni può parlare un solo Consigliere a favore ed uno contro, per non più di 2 minuti ciascuno.
6. Le questioni sono discusse, accolte o respinte per alzata di mano dalla maggioranza dei votanti.
7. Se la questione sospensiva è accolta, il Consiglio decide sulla scadenza della stessa.

Art. 36 - Fatto personale

1. Costituisce fatto personale l'essere censurato nella propria condotta ed anche il sentirsi attribuire fatti non veri oppure opinioni contrarie a quelle espresse.
2. Il Consigliere che chiede di intervenire deve motivare il fatto personale. Il Presidente valuta se il fatto sussiste e di conseguenza concede o nega la parola.
3. Il Consigliere che con le sue affermazioni ha causato il fatto personale ha la facoltà di intervenire esclusivamente per chiarire il significato delle parole pronunziate o per rettificarle.

Art. 37 - Udienze conoscitive

1. Il Consiglio può disporre udienze conoscitive volte ad acquisire notizie, informazioni e documentazione utili all'attività del Comune.
2. Nelle sedute dedicate a tali udienze, il Consiglio può invitare il Segretario comunale nonché i responsabili degli uffici e dei servizi, gli amministratori di enti ed aziende dipendenti dal Comune, e qualsiasi altra persona in grado di fornire utili elementi di valutazione.
3. L'invito, unitamente al testo delle proposte, va recapitato con congruo anticipo e comunque almeno dieci giorni prima di quello fissato per la consultazione. Ai soggetti intervenuti verrà successivamente inviato il verbale della seduta nel corso della quale si è proceduto all'udienza conoscitiva.

4. Nell'ipotesi di udienza del Segretario comunale, le funzioni di ufficiale verbalizzante verranno affidate dal Presidente ad uno dei Consiglieri presenti.

Art. 38 - Obblighi di astensione

1. I Consiglieri hanno l'obbligo di astenersi dal prendere parte alla discussione ed alla votazione di deliberazioni riguardanti interessi propri o di loro parenti o affini fino al quarto grado, allontanandosi dall'aula, dopo averne dato comunicazione al Presidente.
2. L'obbligo di astensione non si applica ai provvedimenti a contenuto generale, compresi quelli urbanistici, se non nei casi in cui sussista una correlazione immediata e diretta fra il contenuto dell'atto e specifici interessi degli Amministratori o di loro parenti ed affini fino al quarto grado.

Art. 39 - Dichiarazione di voto

1. A conclusione della discussione, ciascun Consigliere o un Consigliere per ogni Gruppo può fare la dichiarazione di voto, dando succinta motivazione dell'orientamento proprio o del proprio Gruppo per un tempo non superiore a tre minuti.

Art. 40 - Sistemi di votazione

1. I Consiglieri votano per appello nominale o per alzata di mano, a discrezione del Presidente.
2. Per le deliberazioni concernenti persone, la votazione è effettuata a scrutinio segreto, mediante scheda da deporsi in apposita urna.
3. Le schede bianche e quelle nulle si computano per determinare la maggioranza dei votanti.
4. Ogni proposta di deliberazione comporta distinta votazione.
5. Ogni deliberazione del Consiglio comunale s'intende approvata quando abbia ottenuto il voto favorevole della maggioranza dei votanti, ossia un numero di voti a favore pari ad almeno la metà più uno dei votanti. Se il numero dei votanti è dispari, la maggioranza assoluta è data da un numero di voti favorevoli che, raddoppiato, dà un numero superiore di una unità al totale dei votanti. Sono esclusi i provvedimenti, espressamente previsti dalle leggi o dallo Statuto, per i quali si richiede un "quorum" speciale di maggioranza di voti.
6. I Consiglieri che si astengono dal voto si computano nel numero necessario a render legale l'adunanza, ma non nel numero dei votanti.
7. In caso di parità di voti la proposta non è approvata. La votazione infruttuosa per parità di voti esaurisce l'argomento posto all'ordine del giorno, non precludendo che lo stesso venga riproposto in una seduta successiva.
8. Dopo l'annuncio dell'esito della votazione, il Presidente conclude il suo intervento con la formula "il Consiglio approva" oppure "il Consiglio non approva".
9. Nel verbale viene indicato esattamente il numero dei voti favorevoli e contrari alla proposta, e quello degli astenuti. Nelle votazioni che riguardano persone viene indicato il numero dei voti ottenuto da ciascun nominativo, inclusi i non eletti.

Art. 41 - Irregolarità nella votazione

1. Quando si verificano irregolarità nella votazione, il Presidente, su segnalazione degli scrutatori o del Segretario, può, valutate le circostanze, annullare la votazione e disporre che sia

immediatamente ripetuta, ammettendovi però soltanto i Consiglieri che hanno preso parte a quella annullata.

Art. 42 - Deliberazioni immediatamente esecutive

1. Nel caso di urgenza le deliberazioni del Consiglio comunale possono essere dichiarate immediatamente esecutive con il voto espresso della maggioranza dei Consiglieri presenti.
2. La dichiarazione di immediata esecutività ha luogo dopo l'avvenuta approvazione della deliberazione, con votazione separata, espressa in forma palese.

Art. 43 - Verbalizzazione riunioni

- 1 Il verbale delle sedute del consiglio comunale è l'atto pubblico che documenta la volontà espressa dal consiglio comunale tramite le deliberazioni adottate
- 2 I verbali delle adunanze sono redatti a cura del Segretario comunale.
- 3 Il verbale costituisce il fedele resoconto dell'andamento della seduta consiliare e deve contenere, per ogni questione trattata:
 - l'anno, il mese, il giorno, l'ora ed il luogo dell'adunanza;
 - le modalità osservate per la convocazione;
 - i Consiglieri presenti e quelli assenti;
 - l'oggetto della proposta di deliberazione ed il relatore della stessa;
 - il testo integrale del dispositivo, con i pareri espressi a norma di legge;
 - i motivi principali delle discussioni, del documento posto in votazione;
 - le modalità e l'esito delle votazioni, con l'indicazione dei voti favorevoli, contrari ed astenuti;
 - da esso deve risultare quando la seduta abbia avuto luogo in forma segreta e se la votazione è avvenuta a scrutinio segreto;
 - i Consiglieri intervenuti nella discussione sulla proposta con eventuale sintesi degli interventi se ritenuti necessari per la migliore comprensione dei contenuti del dibattito, ovvero quando i Consiglieri abbiano chiesto di inserire a verbale le proprie dichiarazioni.
- 4 I Consiglieri hanno facoltà di chiedere che nel verbale stesso siano inserite brevi dichiarazioni scritte o dettate al Segretario. Possono altresì chiedere che i loro interventi vengano riportati integralmente a verbale. In tal caso il testo scritto dell'intervento va consegnato al Segretario prima della sua lettura al Consiglio.
- 5 I verbali delle sedute sono costituiti dalla raccolta delle deliberazioni adottate nelle sedute stesse.
- 6 Il processo verbale è firmato dal Presidente e dal Segretario.
- 7 Il Segretario comunale deve allontanarsi dalla sala delle adunanze durante la trattazione di deliberazioni che riguardino la sua persona, suoi parenti o affini sino al quarto grado o del coniuge.
- 8 In tal caso, il Consiglio sceglie uno dei suoi membri cui affidare le funzioni di segretario verbalizzante.

Art. 44 - Revoca e modifica deliberazioni

1. Le deliberazioni del Consiglio che comportano modificazioni o revoca di altre già esecutive, si considerano come non avvenute ove esse non facciano espressa e chiara menzione dell'atto modificato o revocato.

TITOLO IV – DIRITTI E PREROGATIVE DEI CONSIGLIERI

Art. 45 - Diritto all'informazione dei Consiglieri

1. I Consiglieri comunali hanno diritto di ottenere dagli uffici del Comune nonché dalle aziende ed enti dallo stesso dipendenti, tutte le notizie e le informazioni in loro possesso, utili all'espletamento del proprio mandato; inoltre hanno diritto di accesso, ivi compreso il rilascio di copie, agli atti e documenti amministrativi.
2. I Consiglieri esercitano i diritti previsti nel presente articolo mediante richiesta al responsabile del servizio dell'accesso, ai responsabili dei servizi o al Segretario comunale:
 - per l'accesso alle informazioni e la visione degli atti, mediante richiesta formulata anche verbalmente;
 - per il rilascio di copie degli atti e documenti amministrativi, mediante formale richiesta scritta contenente l'indicazione specifica degli atti e documenti richiesti.
3. L'esercizio del diritto previsto nel presente articolo è gratuito.
4. Per il rilascio di copie di piani urbanistici, progetti e quant'altro comporti un costo ed un impegno troppo elevato per la sua riproduzione, la Giunta comunale stabilisce il pagamento di parte del costo stesso.
5. I Consiglieri comunali sono tenuti al segreto nei casi stabiliti dalla legge e non possono in nessun caso utilizzare, per fini diversi da quelli istituzionali, le informazioni desunte dai documenti ed atti avuti per lo svolgimento del mandato.

Art. 46 - Interrogazioni

1. L'interrogazione consiste nella domanda scritta o verbale rivolta al Sindaco o agli Assessori per avere informazioni su determinati argomenti e/o per conoscere quali siano le intenzioni dell'Amministrazione in merito agli stessi.
2. L'interrogazione deve essere sempre formulata in modo chiaro, conciso ed in termini corretti; deve pervenire almeno tre giorni prima della seduta consiliare.
3. L'interrogazione, in caso di urgenza, può essere effettuata anche durante la seduta, subito dopo la trattazione delle interrogazioni presentate entro il termine precedente. In questo caso l'interrogante rimette copia del testo al Presidente e, se autorizzato dal Presidente stesso, ne dà diretta lettura al Consiglio.
4. Il Sindaco può dare risposta immediatamente all'interrogazione urgente se dispone degli elementi necessari. In caso contrario ne prende atto e si riserva di dare risposta scritta nella prima seduta utile.
5. Il Consigliere nel presentare un'interrogazione può chiedere che venga data risposta scritta. Ove non venga chiesta la risposta scritta, il Sindaco o gli Assessori rispondono nella prima seduta utile.
6. La durata massima consentita per le interrogazioni è di 30 minuti, con un tempo massimo di cinque minuti per ogni interrogazione, di cui, tre minuti per la presentazione e due minuti per la replica.

Art. 47 - Svolgimento delle interrogazioni

1. Le risposte alle interrogazioni iscritte all'O.d.G. avvengono nella parte iniziale della seduta consiliare, dopo le comunicazioni, e sono esaminate nell'ordine cronologico di presentazione.

2. Il Sindaco può dare risposta immediatamente alla interrogazione, se dispone degli elementi necessari. In caso contrario ne prende atto e si riserva di dare risposta scritta nella prima seduta utile.
3. Le risposte alle interrogazioni non possono avere durata superiore a **tre** minuti e possono dar luogo a replica di durata massima di due minuti da parte dell'interrogante, che può anche dichiarare di essere o non essere soddisfatto.
4. Nel caso l'interrogazione sia stata presentata da più Consiglieri, il diritto di replica spetta ad uno solo di essi. Tale diritto spetta al primo firmatario, salvo che tra gli interroganti non sia intervenuto diverso accordo.
5. L'interrogazione si intende ritirata se l'interrogante non è presente in aula al momento in cui essa è posta in trattazione. In tal caso, però, può essere nuovamente presentata.
6. La fase delle interrogazioni si svolge di norma in apertura di seduta per la durata massima di trenta minuti.

Art. 48 - Mozioni

1. La mozione consiste in un documento motivato, sottoscritto da uno o più Consiglieri e volto a promuovere una deliberazione del Consiglio su un determinato argomento.
2. La mozione è presentata al Sindaco, che ne dispone l'acquisizione al verbale dell'adunanza in cui è annunciata.
3. La mozione è trattata nella prima seduta utile del Consiglio dopo la sua presentazione.
4. Indipendentemente dal numero dei firmatari, la mozione è illustrata, all'occorrenza, solo dal primo firmatario o da uno degli altri firmatari, e per un tempo non superiore ai cinque minuti.
5. Nella discussione possono intervenire, per un tempo comunque non superiore ai cinque minuti, un Consigliere per ogni Gruppo, l'Assessore competente ed il Sindaco. Il Consigliere che ha illustrato la mozione ha diritto di replica per un tempo non eccedente i tre minuti.
6. Non sono consentiti altri interventi oltre a quelli per dichiarazione di voto.

Art. 49 - Emendamenti alle mozioni

1. Per ogni mozione possono essere presentati emendamenti, che vanno però illustrati e discussi separatamente con le modalità di cui al precedente articolo e votati per appello nominale.

Art. 50 - Ordini del giorno

1. Ogni Consigliere può proporre che il Consiglio comunale deliberi un ordine del giorno su questioni di particolare rilevanza.
2. Gli ordini del giorno sono illustrati e discussi con le modalità previste al precedente art. 48.

Art. 51 - votazione delle mozioni

1. Le mozioni sono messe a votazione nel loro complesso sempre che, anche da parte di un solo Consigliere, non sia stata comunque avanzata richiesta di votazione per parti distinte e separate.
2. In quest'ultimo caso, dopo le singole votazioni, la mozione viene votata nel suo complesso. Essa è approvata solo se ottiene la maggioranza assoluta dei votanti.
3. Nel caso di presentazione di una mozione di sfiducia, si procederà come per legge.

TITOLO V DISPOSIZIONI FINALI

Art. 52- Verifica sull'attuazione del Regolamento

1. Il Consiglio comunale, dopo sei mesi dall'approvazione del presente Regolamento, verificherà l'attuazione delle norme in esso contenute.

Art. 53- Entrata in vigore

1. Il presente Regolamento entrerà in vigore al compimento di un periodo di deposito presso la Segreteria comunale della durata di dieci giorni, da effettuare successivamente all'esecutività della relativa deliberazione di approvazione.
2. Il presente Regolamento è pubblicato nel sito web del Comune.